

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRAGUTI, BOZZELLO VEROLE, SANTALCO,
MANZINI, VISCA, BONO PARRINO, SERRI, PIZZOL, ROSATI, BENASSI
e VECCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 1987

Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate
da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo di dare certezza all'ordinato svolgimento della vita dei circoli ricreativi, culturali, sportivi ed alle loro associazioni legalmente riconosciute: ACLI, ARCI, AICS, ANSPI, ENDAS.

Questi organismi costituiscono un tessuto democratico presente nelle città e nei centri residenziali di campagna, associando milioni di cittadini su basi volontarie.

Questa rete di circoli e le loro associazioni promuovono e gestiscono molteplici attività di organizzazione del tempo libero dei cittadini. Con il concorso dei loro soci, con l'aiuto degli enti locali e in numerosi casi anche con il contributo dello Stato (credito sportivo) sono

riusciti, nel corso di questi ultimi decenni, a costruire sedi accoglienti per le società che fanno capo ai circoli, come le polisportive, e per lo svolgimento delle attività ricreative, sociali e assistenziali.

Nelle sedi dei circoli e delle loro associazioni lo svolgimento dei giochi popolari, peraltro di antico retaggio, come le tombole, le pesche e le lotterie, rappresenta un momento di riunione popolare, di ricreazione e al tempo stesso ricerca di mezzi finanziari per sostenere le molteplici attività sociali, sportive e culturali rivolte in particolare ai giovani ed agli anziani, nonchè per corrispondere i canoni di affitto delle sedi o per ammortizzare i mutui contratti.

A ben vedere, quindi, il fine primario della

organizzazione e della partecipazione ai suddetti giochi non è lucrativo, ma sociale e duplice:

a) quello della aggregazione sociale e dell'offerta di svago nel tempo libero, secondo le finalità istituzionali (ricreative - culturali - sportive) proprie delle associazioni legalmente riconosciute in base al decreto legislativo n. 705 del 10 luglio 1947;

b) quello dell'autofinanziamento del sodalizio da parte dei soci per consentire il concreto espletamento dei molteplici servizi: ricreativi (fruizione della sede sociale, televisione, bar, biliardo, gioco delle bocce, gite, eccetera), sportivi (palestra, gare, attivazione di diverse discipline, eccetera), culturali (attività cinematografiche, teatrali, musicali, eccetera), ed il godimento di tutti i vantaggi della vita associativa, che sono variabili a seconda dei circoli, sono in genere fruibili gratuitamente e non sono, ovviamente, sostenibili mediante le sole quote sociali annuali.

Il ricorso ai suddetti giochi non ha perciò scopo di lucro o finalità speculative, come peraltro risulta dai rigorosi codici di comportamento che si sono date alcune di queste associazioni per lo svolgimento delle tombole, delle pesche e delle lotterie. Il ricavato di detti giochi viene, infatti, destinato per la maggior parte (tre quarti) al fondo comune per le finalità istituzionali del sodalizio, e per la residua esigua parte al monte dei premi e, quindi, ai vincitori.

Queste manifestazioni, a ben vedere, non contengono nulla di moralmente riprovevole, anzi, costituiscono momenti di aggregazione sociale nell'ambito di sodalizi, il cui scopo è di accrescere la qualità della vita, valorizzando al massimo la socializzazione e la pratica di interessi culturali e sportivi.

Il sistema normativo vigente è obiettivamente inidoneo a disciplinare la vita dei circoli ricreativi, culturali e sportivi. Infatti esso è teso ad impedire la pratica e la diffusione del gioco d'azzardo e di altre operazioni di sorta, non certo la realizzazione di momenti di

aggregazione sociale. Del resto la normativa di legge è sempre finalizzata a disciplinare fenomeni sociali propri del momento storico in cui viene erogata.

Si tratta pertanto non di impedire questi giochi, in quanto con l'impedimento verrebbe a mancare lo scopo dell'incontro popolare e quindi il momento di organizzazione del tempo libero e verrebbe, al tempo stesso, a mancare ogni possibilità di auto-finanziamento volontario della vita dei circoli stessi; bensì di rimuovere, con l'approvazione della presente proposta di legge, gli ostacoli che permangono a quarant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale della Repubblica italiana. I complessi e onerosi meccanismi autorizzativi quali quelli disegnati nel regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, a cui ancora oggi ricorre l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti dei circoli e delle associazioni, non corrispondono più alla realtà sociale attuale. È giunto, sia pure tardivamente, il momento di modificare la normativa di una legge che risale ad un'epoca - quella del 1938 - figlia di una realtà politica, storica e sociale radicalmente diversa da quella odierna.

Con l'articolo 1 si propongono delle norme di modifica del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, riferite in particolare agli articoli 39 e 40, rivolte a garantire il libero svolgimento delle lotterie, delle tombole e delle pesche, purchè i circoli che promuovono e gestiscono tali giochi siano aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705.

Sempre nell'articolo 1 vengono stabiliti i requisiti statutari che debbono avere i circoli per usufruire della nuova normativa legislativa, e cioè l'assenza di scopi lucrativi e l'indicazione esplicita delle finalità sociali.

Con l'articolo 2 si vogliono stabilire norme rigorose per quanto riguarda le modalità dello svolgimento dei giochi presso la sede dei circoli e la specificazione dei premi posti in palio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1983, n. 1933, modificato da ultimo con la legge 2 agosto 1982, n. 528, sono apportate le seguenti modificazioni.

2. I circoli, società ed enti e loro associazioni legalmente riconosciute con decreto del Ministero dell'interno, che promuovono e gestiscono attività ricreative, culturali, sportive e di assistenza e beneficenza, possono liberamente organizzare lotterie, tombole e pesche.

3. Per il libero svolgimento dei giochi di cui al comma 2, i circoli, società ed enti e loro associazioni debbono attenersi alle seguenti disposizioni e rispondere ai requisiti di seguito specificati:

a) le tombole, le lotterie e le pesche debbono svolgersi nelle sedi sociali ed essere limitate ai soci. È vietata la pubblicità dei giochi all'esterno delle sedi;

b) i premi delle tombole, lotterie e pesche debbono consistere in generi in natura. Sono vietati i premi in danaro, titoli pubblici e privati, valori mobiliari, crediti e metalli preziosi;

c) negli statuti dei circoli, società, enti e associazioni, di cui al comma 2, debbono risultare indicate le finalità sociali e l'assenza di scopi di lucro;

d) nelle sedi sociali dei circoli, società, enti e associazioni, di cui al comma 2, deve essere tenuto in evidenza il certificato di adesione rilasciato da una delle associazioni nazionali legalmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, nonché lo statuto e il codice di comportamento del circolo o della associazione di adesione.

Art. 2

1. Nessun tributo è dovuto sul ricavato della vendita delle cartelle dei giochi di cui al comma 2 dell'articolo 1 e sui premi corrisposti ai vincitori, semprechè ricorrano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.